

D.d.s. 5 luglio 2022 - n. 9770

Proroga del divieto di pesca dell'anguilla (anguilla anguilla) nel lago di Garda ad integrazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 16 giugno 2022 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE CACCIA E PESCA - BRESCIA**

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 (Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda);

Premesso che:

- con ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda» è stato stabilito il divieto, per un anno, di immissione sul mercato e di commercializzazione di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana per la presenza di PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006;
- con successive ordinanze ministeriali (18 maggio 2012, 7 giugno 2013, 13 giugno 2014, 21 maggio 2015, 08 giugno 2016, 24 maggio 2017, 11 maggio 2018, 21 maggio 2019, 15 giugno 2020, 08 giugno 2021) è stata prorogata la citata ordinanza del 17 maggio 2011;
- con successivi decreti regionali (n. 6245 del 1° luglio 2016, n. 7504 del 23 giugno 2017, n. 8751 del 14 giugno 2018, n. 8862 del 19 giugno 2019, n. 7145 del 18 giugno 2020 e n. 9573 del 13 luglio 2021) è stato prorogato il divieto di pesca dell'anguilla, sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul lago di Garda per tutta la durata del divieto di cui alle ordinanze ministeriali sopra richiamate, disponendo la rimozione degli attrezzi denominati «cogoli» utilizzati negli impianti fissi di cattura, divieto istituito nel precedente quinquennio con atti provinciali;
- sentita la sede territoriale di Verona di Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento in data 5 luglio 2022 ;

Valutato opportuno, in continuità a quanto precedentemente assunto, dare piena efficacia all'ordinanza del Ministero della Salute del 16 giugno 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 151 del 30 giugno 2022 , con la quale è stata ulteriormente prorogata l'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011 e successive modificazioni, recante misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connessa al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda;

Ritenuto pertanto necessario disporre per la parte di lago di Garda di competenza di Regione Lombardia, il divieto di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), sia professionale che sportivo-dilettantistica, il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e il relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla, l'obbligo dell'immediata liberazione in loco dei capi eventualmente catturati, il divieto d'uso e di riposizionamento dell'attrezzo denominato Cogolo di cui all'articolo

11 comma 1 lett b) punto 3) del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 - Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 2 comma 2 della legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di 2 Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2. di prorogare il divieto di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul Lago di Garda, nella parte di competenza di Regione Lombardia, per l'intera durata di validità dell'Ordinanza del Ministero della Salute 16 giugno 2022 che ha prorogato di ulteriori dodici mesi, a partire dal 20 giugno 2022 l'ordinanza ministeriale 17 maggio 2011 di istituzione del divieto di immissione sul mercato e commercializzazione delle anguille del Lago di Garda destinate all'alimentazione umana;

3. di stabilire:

- a) il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e il relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla;
- b) l'obbligo dell'immediata liberazione in loco dei capi eventualmente catturati;
- c) il divieto d'uso e di riposizionamento dell'attrezzo denominato Cogolo di cui all'articolo 1 comma 1 lett b) punto 3) del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 - Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda;

4. di dare atto che le sopraccitate misure rimarranno in vigore per tutto il periodo di efficacia dell'ordinanza del Ministero della Salute sopra richiamata;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Regione Veneto, alla Provincia autonoma di Trento, alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, alla Direzione Generale Welfare, al Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, al Corpo Forestale dello Stato, alla ATS di Brescia;

6. di comunicare i contenuti del presente provvedimento ai Comuni bresciani rivieraschi del Benaco, alle associazioni di pesca dilettantistica ed ai rappresentanti di categoria dei pescatori di professione;

7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente
Enzo Galbiati